

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONIO FORGIONE

Seduta del 25/07/2024

FATTO

Parte ricorrente, nell'atto introduttivo del presente procedimento, specifica di aver stipulato, in data 24 maggio 2017, un contratto di finanziamento con cessione del quinto della pensione da restituire con il pagamento di centoventi mensilità. La parte chiarisce altresì che, esercitando la relativa clausola contrattuale, il prestito è stato estinto in via anticipata nell'anno 2021, contestualmente al pagamento della quarantottesima rata. Riferito ciò, la parte chiarisce che non sarebbero stati correttamente rimborsati gli oneri connessi al finanziamento, addebitati anticipatamente e per intero al momento della erogazione del credito, limitatamente alla quota imputabile alle rate a scadere dopo di estinzione *ante termine* del prestito, chiedendo che l'ABF accerti il proprio diritto al relativo rimborso. In dettaglio, parte ricorrente specifica che la propria richiesta riguarda le commissioni in favore dell'intermediario (sia per la quota che in contratto è indicata come ripetibile che quella indicata irripetibile), le commissioni di distribuzione, e le spese di riscossione delle rate. Il ricorrente chiede altresì il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere gli interessi legali sulle somme suddette.

L'intermediario nelle proprie controdeduzioni, eccepisce preliminarmente che il ricorrente ha rilasciato una quietanza liberatoria completa in relazione all'estinzione anticipata del finanziamento in questione, dichiarando di rinunciare alla richiesta di ulteriori somme di denaro, oltre a quelle espressamente elencate e già ricevute a titolo di costi non goduti. A



sostegno di ciò, richiama la consolidata giurisprudenza dell'ABF e dei giudici ordinari, che riconosce l'idoneità di tali quietanze a produrre effetti liberatori per l'intermediario. Nel merito, la resistente evidenzia che, in sede di redazione del conteggio estintivo, ha già restituito al ricorrente la quota non goduta delle spese di invio comunicazioni periodiche e delle commissioni ripetibili. Inoltre, sottolinea che il contratto e il modulo SECCI specificano chiaramente i costi ripetibili in caso di estinzione anticipata del finanziamento, precisando che le commissioni a favore dell'intermediario finanziario sono ripetibili *pro quota* secondo il criterio del costo ammortizzato, conformemente all'articolo 13 del contratto, mentre le "commissioni di distribuzione" non sono ripetibili, in quanto sono costi di terzi relativi a servizi accessori non obbligatori. A tal riguardo la parte produce copie delle fatture e delle contabili di pagamento, deducendo pertanto che tali spese non rientrano nella definizione di costo totale del credito. A sostegno dell'irripetibilità delle commissioni di distribuzione la parte, inoltre, richiama diverse pronunce della giustizia ordinaria che escludono la ripetibilità dei costi *up front* e fa riferimento all'articolo 27 del D. Lgs 104/2023, il quale introduce una nuova disciplina per le estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo conclusi prima del 25 luglio 2021, salvaguardando comunque le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa. Insiste per quanto sopra per il rigetto delle domande articolate dal ricorrente.

DIRITTO

L'eccezione dell'intermediario circa la rinuncia del ricorrente ad ogni diritto ad ulteriori rimborsi in dipendenza dell'anticipata estinzione del finanziamento non è fondata. La giurisprudenza dell'ABF, come ribadito dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 8827/2017, ha stabilito che una quietanza predisposta su un modulo prestampato dell'intermediario può avere efficacia abdicativa del diritto al rimborso di somme ulteriori solo se vi è una precisa indicazione degli importi oggetto di rinuncia e della relativa causale. In assenza di questi elementi, non è possibile accertare che il cliente abbia avuto una chiara comprensione dei diritti che intendeva rinunciare in favore dell'intermediario. In particolare, è stato considerato che nei modelli confrontati il consumatore si è limitato a sottoscrivere un modulo prestampato fornito dalla controparte al momento dell'estinzione anticipata del credito. Inoltre, tali quietanze devono essere rilasciate contestualmente o successivamente all'estinzione del finanziamento, non precedentemente, quando il diritto alle restituzioni degli oneri non maturati diviene attuale. Pertanto, un modulo di quietanza simile a quello sottoscritto nel caso in esame non è idoneo a costituire una rinuncia valida. Mancando la determinazione quantitativa e il riferimento alla causale delle voci di costo non rimborsate, il modulo in questione non può essere considerato efficace per rinunciare a ulteriori somme.

Passando all'esame del merito delle richieste contenute nel ricorso, va preliminarmente osservato che la data di stipula del contratto è quella del 24 maggio 2017. A tal riguardo, va ricordato come l'articolo 11 *octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, entrata in vigore dal 25 luglio 2021, aveva modificato l'articolo 125 *sexies* del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetti al consumatore il rimborso "*in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte*". La stessa legge stabiliva altresì che, *per i finanziamenti stipulati*



antecedentemente alla sua entrata in vigore, dovesse applicarsi “l’articolo 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”. La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022, ha rilevato che: “La citata sentenza Lexitor ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell’ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell’art.16, paragrafo 1, della direttiva e l’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019). Si è, dunque, escluso che l’interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione contra legem, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l’esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato”. Sulla base di tale assunzione la Corte ha quindi affermato che: “Si deve allora concludere che, prima dell’intervento legislativo del 2021, l’interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall’ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia”, dichiarando l’illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia”. Sulla base di tale decisione, i Collegi hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima della data di entrata in vigore del D.L. 25 maggio 2021, n. 73. In particolare, il Coordinamento aveva chiarito che: “il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front” e che “il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l’art. 11 – octies del c.d. decreto “Sostegni bis”, così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: “Nel rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell’articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte”.

Circa la determinazione del credito in favore del ricorrente, va osservato che, secondo la giurisprudenza dell’ABF, può essere condivisa la distinzione tra componenti *up front* (non ripetibili) e *recurring* (ripetibili) delle commissioni in favore dell’intermediario. In forza di ciò, alla quota ripetibile delle commissioni in favore dell’intermediario, conformemente all’orientamento dei collegi ABF, deve ritenersi applicabile il criterio di rimborso della curva

